



ee 72339

07039/02



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA  
INNOBILITAZIONE DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Terremoto  
Umbria-Molise '86

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente - R.G.N. 20956/00
- Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
- Dott. Massimo ODDO - Consigliere - Cron. 19864
- Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere - Rep.
- Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere - Ud.28/01/02

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

**contro**

ANASTASI GIOVANNI;

avverso la sentenza n. 350/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/12/99;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CAMPIONE CIVILE  
N. 72339

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 0,77 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA per diritti € 0,77 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE

2002  
347



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale

al Sig. ....

per diritti € .....

il .....

**IL CANCELLIERE**

consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore  
DI PALMA;

ai sensi della legge 89/01;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

*Ritenuto in fatto*

- che, con sentenza n.350/02/99 del 15 dicembre  
1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria  
ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte di Pe-  
rugia - avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della  
maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da Giovanni Anastasi  
per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione  
della base imponibile dichiarata e ricomprensione in  
essa delle somme di cui all'art.13-quinques del d.l.  
n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del  
1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo  
legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;

- che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi-  
nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un  
unico motivo di censura;

- che Giovanni Anastasi, benché ritualmente intima-  
to, non si è costituito, né ha svolto attività difensi-  
va;

- che il ricorso è stato assegnato alla decisione



in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001;

- che il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che il ricorso venga respinto per manifesta infondatezza.

*Considerato in diritto*

- che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma; legge 28 febbraio 1986 n.46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art.13-*quinquies* del d.l. n.159 del 1984 non costituirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione.

- che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;

- che, infatti, costituisce consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e *pluribus*, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte-



gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n.46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art.13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.


**P.Q.M.**

Respinge il ricorso per manifesta infondatezza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002

Il relatore ed estensore


Salvatore Di Palma



IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista 4

Il Presidente

Bruno Saccudci



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

15 MAG. 2002

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista